



COMUNE DI BUSSOLENGO (VR)
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORIGINALE

Sede: Piazza Libertà, 2 - 37012 - Bussolengo (VR)
Tel. 0456769937 – Fax 0456754509 - Email: poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it
Centralino ☎ 0456769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it

Data 15 GEN. 2018

Prot. n° 1740

Cat. 8 Cl. 5 Fasc.

Riferimento a prot. n°

ORDINANZA N. 5 DEL 15 GEN. 2018

Oggetto: 307^ Fiera di S. Valentino 2018. Sosta Autocaravan al seguito degli operatori del Luna Park, nel parcheggio antistante il Centro Sportivo Comunale, sito in Via Molinara, divieto di sosta nelle zone interessate. Modifica alla circolazione stradale.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018, in Bussolengo (VR), sarà organizzata la tradizionale Fiera di San Valentino, che vede l'apertura del parco divertimenti, con un notevole afflusso di operatori del settore;

CONSIDERATO che il Luna-Park sarà aperto nel periodo tra il 03.02.2018 e il 18.02.2018;

CONSIDERATO che i Titolari e gli operatori del Luna Park, avranno al seguito gli Autocaravan e Roulottes, adibiti ad abitazione;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha individuato il parcheggio in oggetto descritto, come area da adibire alla sosta di tali mezzi, anche in considerazione delle caratteristiche igienico sanitarie;

RITENUTO che per il regolare stazionamento degli autocaravan, roulotte ecc., si rende necessario vietare la sosta sul piazzale attualmente adibito a parcheggio;

VISTI gli artt. 5-6-7 del D.L. 30.04.92 n° 285

L'ACCERTAMENTO

La Polizia Locale, ha accertato che per consentire la sosta agli autocaravan, si rende necessaria: l'occupazione di parte del parcheggio nel piazzale sito in Via Molinara, antistante il Centro Sportivo, dalle ore 07.00 del 26.01.2018 alle 22.00 del 21.02.2018.

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs 30/04/1992, n.° 285.

Per quanto concerne il presente atto, lo stesso è adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL., giusta nomina n. 49564 del 30.12.14.

ORDINA

- **È Vietata la sosta con rimozione a tutti i veicoli**, escluso autorizzati, nel parcheggio antistante al Centro Sportivo Comunale, sito in Via Molinara 1, nella parte appositamente delimitata dalla segnaletica, **dalle ore 07.00 del 26.01.2018 alle 22.00 del 21.02.2018;**

Ufficio competente: Corpo Polizia Municipale

Tel.: 045 6769937

Fax: 045 6754509

E-mail: poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it

Responsabile del procedimento: Enrico Bartolomei

Tel.: 045 6769937

Fax: 045 6754509

E-mail: poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it

Dattilografo: rr

Numero allegati:

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

L'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con essa.

È concesso l'accesso, da eseguirsi in condizioni di sicurezza, agli operatori e addetti del Luna Park.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Enrico Bartolomei.

(tel. 0456769937 – Fax 0456754509) e-mail poliziamunicipale@comune.bussolengo.vr.it).

Responsabile del procedimento per l'installazione della segnaletica è il Geom. Corrado Ridolfi dell'Ufficio tecnico Comunale. (tel.0456769967 – Fax 0456754506)

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'apposizione e la manutenzione della segnaletica.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione carabinieri – Bussolengo
- Pronto Soccorso Ospedale Orlandi – Bussolengo
- Responsabile Ufficio Tecnico – Settore Viabilità – SEDE
- Albo Pretorio – SEDE
- Capo Operai - SEDE

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.

In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può esser proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992.



Il Comandante
(Dott. Enrico Bartolomei)